

Bruxelles, 16 settembre 2021
(OR. en)

11760/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0228(COD)**

**CODEC 1208
UK 202
TRANS 541
PE 92**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2020/2222 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 13-16 settembre 2021)

I. INTRODUZIONE

Vari contatti informali hanno avuto luogo tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione.

In seguito all'approvazione, da parte della plenaria tenutasi il 13 settembre 2021, della richiesta della commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) di procedere secondo l'articolo 163 (urgenza), la commissione TRAN ha presentato un testo modificato della proposta in oggetto che corrisponde, dopo la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, al testo figurante nell'allegato della lettera, del 1° settembre 2021, indirizzata dal presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti al presidente della commissione TRAN.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 15 settembre 2021, la plenaria ha adottato mediante una votazione unica la posizione del PE in prima lettura sulla proposta della Commissione, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

P9_TA(2021)0371

Proroga della validità dei certificati di sicurezza e delle licenze delle imprese ferroviarie che operano nel tunnel sotto la Manica *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 settembre 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2020/2222 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica (COM(2021)0402 – C9-0314/2021 – 2021/0228(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0402),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0314/2021),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 1° settembre 2021, di approvare detta posizione, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 settembre 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2020/2222 per prorogare il periodo di validità dei certificati di sicurezza e delle licenze delle imprese ferroviarie che operano attraverso il collegamento fisso sotto la Manica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

² Posizione del Parlamento europeo del 15 settembre 2021.

considerando quanto segue:

- (1) Perché sia assicurata la connettività tra l'Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dopo la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica³, nonché la continuità delle attività delle imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito e titolari di una licenza rilasciata dal Regno Unito che operano attraverso il collegamento fisso sotto la Manica, il regolamento (UE) 2020/2222 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha prorogato fino al 30 settembre 2021 il periodo di validità delle licenze rilasciate dal Regno Unito a norma della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ alle imprese ferroviarie stabilite nel suo territorio, come pure quello dei certificati di sicurezza rilasciati a tali imprese a norma della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ dalla commissione intergovernativa istituita ai sensi dell'articolo 10 del trattato tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica francese relativo alla costruzione e all'esercizio, da parte di concessionarie private, di un collegamento fisso sotto la Manica, firmato a Canterbury il 12 febbraio 1986 ("trattato di Canterbury").

³ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

⁴ Regolamento (UE) 2020/2222 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 43).

⁵ Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

⁶ Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

- (2) La decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ autorizza la Francia e il Regno Unito a concludere un accordo internazionale che integri il trattato di Canterbury per quanto riguarda l'applicazione delle norme di sicurezza ferroviaria al collegamento fisso sotto la Manica. Tuttavia, tale accordo non è stato ancora concluso né è probabile che sia concluso a breve.
- (3) In tali circostanze, la Francia sta negoziando con il Regno Unito un accordo transfrontaliero ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda i certificati di sicurezza. La Francia ha già negoziato un tale accordo per quanto concerne le licenze delle imprese ferroviarie, come notificato alla Commissione il 1° giugno 2021 ed autorizzato dalla Commissione il 20 agosto 2021. Le procedure interne previste dal diritto francese e da quello del Regno Unito per l'applicazione provvisoria o l'entrata in vigore di tali accordi dovrebbero concludersi sei mesi dopo la scadenza, il 30 settembre 2021, delle misure di cui al regolamento (UE) 2020/2222.

⁷ Decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2020, che autorizza la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale che integra il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all'esercizio del collegamento fisso sotto la Manica da parte di concessionari privati (GU L 352 del 22.10.2020, pag. 4).

- (4) A meno che il periodo di validità delle licenze e dei certificati di sicurezza non sia prorogato in modo da consentire la negoziazione di un accordo transfrontaliero per quanto riguarda i certificati di sicurezza , fatta salva la valutazione che deve essere effettuata e la decisione di esecuzione che deve essere adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2012/34/CE, e l'applicazione provvisoria o la conclusione dell'accordo transfrontaliero per quanto riguarda i certificati di sicurezza e dell'accordo transfrontaliero per quanto concerne le licenze, le attività delle imprese ferroviarie interessate attraverso collegamento fisso sotto la Manica cesseranno il 30 settembre 2021. Ciò causerebbe perturbazioni significative nel trasporto di passeggeri e merci tra l'Unione e il Regno Unito.
- (5) Rientra pertanto nell'interesse dell'Unione prorogare il periodo di validità di tali certificati e licenze fino al 31 marzo 2022 modificando il regolamento (UE) 2020/2222.
- (6) Considerata l'urgenza dovuta alla scadenza delle misure di cui al regolamento (UE) 2020/2222, è opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

- (7) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire prorogare il periodo di validità dei certificati di sicurezza e delle licenze delle imprese ferroviarie che operano attraverso il collegamento fisso sotto la Manica oltre la fine del periodo di transizione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (8) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2020/2222 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"2. I certificati di sicurezza di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), rimangono validi per quindici mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.";

b) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"3. Le licenze di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), rimangono valide per quindici mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.";

2) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il presente regolamento cessa di applicarsi il 31 marzo 2022.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
